

dossier

XIX Legislatura

14 ottobre 2025

Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della performance

Atto del Governo n. 305

Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 554



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Sociali

Tel. 06 6760-3266 - ✉ st_affarisociali@camera.it – ✕ [@CD_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

Atti del Governo n. 305

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AS0458

INDICE

PREMESSA	3
CONTENUTO	6
TESTO A FRONTE.....	10

PREMESSA

L'[Atto del Governo n. 305](#) reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica con il quale si introducono **modifiche** al **regolamento** adottato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195](#), concernente l'**organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute** e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il provvedimento è stato **trasmesso al Parlamento** - in attuazione dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) in materia di potestà regolamentare del Governo - il **6 ottobre 2025** per acquisire il **parere parlamentare** delle commissioni competenti in materia.

Si ricorda che l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 disciplina la potestà regolamentare del Governo e dispone, al comma 4-*bis*, che **l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri** sono determinate con **regolamento**, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

- riordino degli **uffici di diretta collaborazione** con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- individuazione degli **uffici di livello dirigenziale generale**, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- previsione di strumenti di **verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati**;
- indicazione e revisione periodica della consistenza delle **piante organiche**;
- previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle **unità dirigenziali** nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

I regolamenti in questione sono adottati ai sensi del **comma 2** del medesimo articolo 17, e cioè con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il **Consiglio di Stato** e previo parere delle **Commissioni parlamentari competenti in materia**, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che l'articolo 13 del [D.L. n. 173 del 2022](#)¹, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, ha disposto l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 173 del 2022 (5 gennaio 2023) e fino al 30 ottobre 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e con il parere del Consiglio di Stato. Ciò in deroga alla procedura stabilita dai commi 2 e 4-*bis* della L. n. 400 del 1988 (v. *supra*). Il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in esame, è stato adottato sulla base di tale fonte normativa.

Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, l'**utilizzo di un D.P.R.** (secondo la procedura prevista dai commi 2 e 4-*bis* della citata L. n. 400 del 1988) **per intervenire sulla disciplina contenuta in un D.P.C.M.**, utilizzando la **tecnica della novella**, si giustifica in base alla considerazione che l'intervento di modifica non altera il quadro complessivo della disciplina ed interessa solo profili specifici degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, con modifiche precise e puntuali². Inoltre, la relazione evidenzia che tale scelta si giustifica anche alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, secondo il quale **la tecnica della novella è preferibile** sia in base alle raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001³), sia perché rende più agevole la conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza.

Su questo punto il Consiglio di Stato, nel parere relativo allo schema di decreto in commento (*considerando* 2.3), "prende atto che l'intervento riguarda limitate parti di sei articoli del vigente regolamento e che pertanto l'effetto della 'interpolazione' tra fonti tra loro diverse e la conseguente redazione di cd. 'strumenti misti' appare invero sostenibile e tale da far meglio comprendere la limitata portata dell'intervento". D'altra parte, il Consiglio di Stato afferma che se le modifiche avessero avuto carattere più sostanziale, sarebbe stato preferibile operare con un nuovo D.P.R.⁴.

¹ *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri* (convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2022).

² A tale riguardo, la relazione illustrativa cita il [parere n. 104 del 5 febbraio 2025](#) del Consiglio di Stato.

³ [Qui](#) il testo della circolare del Presidente del Senato.

⁴ In tal proposito, si veda il [parere n. 1375 del 2021](#) del Consiglio di Stato, in cui si evidenzia "la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento

Lo schema di decreto in esame è accompagnato dalla [relazione illustrativa](#), dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), oltreché dal [parere del Consiglio di Stato](#), Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 26 agosto 2025.

adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988". Per risolvere tale anomalia, il CdS sottolinea l'opportunità di "ricondere le norme dei dPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute".

CONTENUTO

Lo schema di decreto in esame si compone di **due articoli**, il secondo dei quali recante la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 1**, composto da un unico comma e da 6 lettere, modifica gli articoli 1, 2, 5, 7, 8 e 12 del [D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195⁵](#).

Le modifiche, in sintesi, sono le seguenti:

- **l'introduzione della figura del Vice Ministro e della sua segreteria;**
- **l'aumento di dieci unità** (da centoventi a centotrenta) **del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;**
- **l'eliminazione della figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici** e il conseguente **aumento**, da cinque a sei, del numero dei **consiglieri giuridici;**
- **l'incremento da cinque a dieci unità del limite massimo del personale estraneo alla pubblica amministrazione**, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio.

Nel dettaglio, l'**articolo 1, lett. a)**, modifica l'articolo 1 del citato D:P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195.

Viene previsto l'inserimento della **figura del Vice Ministro**, in aggiunta a quella già presente dei Sottosegretari di Stato (**lett. a), num. 1)**). La relazione illustrativa specifica che con tale modifica si adattano alcuni aspetti della disciplina generale (recata dall'articolo 10 della [L. n. 400 del 1988](#)) al contesto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

Si ricorda che l'articolo 10 (*Sottosegretari di Stato*), comma 3, della L. n. 400 del 1988 dispone che, fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri previsti dall'articolo 95 della Costituzione, **a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro**, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Inoltre, viene disposto l'inserimento delle **segreterie del Vice Ministro tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (lett. a), num. 2)**),

⁵ *Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.*

viene **eliminata la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici** e viene conseguentemente aumentato di un'unità, **da cinque e sei, il numero dei consiglieri giuridici** previsti dall'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195 (**lett. a), num. 3) e 4)**), oggetto di modifica da parte dello schema di decreto in commento.

Le ulteriori modifiche previste dalla lett. a) (num. 5) e 6)) sono di coordinamento formale.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati dei **consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche**. Lo schema di decreto in commento modifica il limite massimo dei suddetti consiglieri giuridici, portandolo da cinque a sei, al fine di includervi la figura del consigliere del Ministro per gli affari giuridici. Nella relazione illustrativa si giustifica l'espunzione della figura del consigliere per gli affari giuridici e la sua inclusione tra quelle dei consiglieri giuridici con l'obiettivo di **razionalizzare e omogenizzare i ruoli dei consiglieri nominati dal Ministro**.

A tale riguardo, nel [parere del Consiglio di Stato](#) (osservazione 4.4) viene rilevato che lo schema di decreto in commento non reca norme transitorie e da ciò si deve presumere che la posizione relativa all'incarico di consigliere del Ministro per gli affari giuridici (oggetto di abrogazione) non sia attualmente conferita. In caso contrario, osserva il Consiglio, sarebbe opportuno prevedere nel regolamento la durata dell'incarico fino a naturale scadenza o soluzioni alternative coerenti con le modifiche al regolamento.

L'articolo 1, **lett. d)**, sostituisce l'articolo 7 del citato D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, inserendo disposizioni relative alla **composizione della segreteria del Vice Ministro** (comma 2 dell'articolo 7 oggetto di modifica). In particolare, viene previsto che alla segreteria del Vice Ministro sia assegnato un contingente di personale - incluso nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, disciplinato dall'articolo 8, comma 1, del medesimo D.P.C.M. (v. *infra*) - in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato. Secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 7, comma 2, alla segreteria dei Sottosegretari di Stato è assegnato un **contingente di personale fino a un massimo di otto unità**, oltre al capo della segreteria. Tale contingente, comprensivo del segretario particolare (se individuato dal Sottosegretario), a differenza del personale della suddetta segreteria del vice Ministro, non rientra nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale modifica adegua il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute a quanto previsto dall'articolo 1, comma 24-*quater*, del [D.L. n. 181 del 2006](#)⁶.

A tale riguardo, il Consiglio di Stato rileva (osservazione 4.3) che la formulazione del nuovo articolo 7, comma 2, del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, recata dallo schema di decreto in esame, non chiarisce se nel contingente di personale assegnato al Vice Ministro siano ricomprese le figure del capo della segreteria e del segretario particolare, così come avviene per i Sottosegretari di Stato.

La **lett. e)** dell'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195, recependo la **variazione del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione** disposta dall'articolo 5-*bis* del [D.L. n. 25 del 2025](#)⁷. Il limite di personale per tale contingente viene **incrementato da centoventi e centotrenta unità**.

Si ricorda che l'articolo 5-*bis*, comma 2, del D.L. n. 25 del 2025 prevede un **incremento**, nella misura di **dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute**. Il comma 3 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario del suddetto comma 2, incrementando complessivamente la dotazione finanziaria destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di **830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Inoltre, viene disposto l'**incremento da cinque a dieci unità** del limite massimo relativo al **personale estraneo alla pubblica amministrazione, assunto**, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, **per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio**. Tale personale rientra nel contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del ministro, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195.

Infine, all'interno del citato articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. oggetto di modifica, viene aggiunto il riferimento all'articolo 14, comma 2, del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#)⁸, che disciplina gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

⁶ *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri* (convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2006).

⁷ *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni* (convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2025).

⁸ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

Si ricorda che l'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001 prevede che il **Ministro**, per l'**esercizio dell'indirizzo politico-amministrativo**, possa avvalersi di **uffici di diretta collaborazione**, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Con **decreto** adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **è determinato**, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il **trattamento economico accessorio**, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. **Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.**

Le restanti **lett. b), c), f)** dell'articolo 1 recano disposizioni di coordinamento formale.

L'**articolo 2** stabilisce che dall'attuazione del regolamento in esame **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Per il dettaglio delle modifiche apportate dallo schema di decreto in esame al D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 195 si consulti il seguente testo a fronte.

TESTO A FRONTE

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
Art. 1 (Ministro, sottosegretari e uffici di diretta collaborazione del Ministro)	Art. 1 (Ministro, Vice Ministro , Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro)
	[lett. a)]
Comma 1 <i>omissis</i>	<i>Identico</i>
2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro con proprio decreto , ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Gli uffici di diretta collaborazione esplicano funzioni di supporto alla azione del Ministro e di raccordo tra questa e quella delle strutture della Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.	<i>Identico</i>
4. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro; c) la segreteria tecnica del Ministro; d) l'ufficio legislativo; e) l'ufficio stampa; f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.	4. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro; c) la segreteria tecnica del Ministro; d) l'ufficio legislativo; e) l'ufficio stampa; f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati .
5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i cinque consiglieri giuridici di cui	5. Alle dirette dipendenze del Ministro possono operare, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, i sei consiglieri giuridici di cui all'articolo 8,

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.	comma 1, secondo periodo, i quindici consulenti ed esperti di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, e il consigliere di cui al comma 7 del presente articolo. Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, come previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo.
6. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonché fra professori universitari di ruolo di prima fascia dell'area delle scienze giuridiche, in possesso di adeguate capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Per lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con il suo capo.	<i>Abrogato</i>
7. Il consigliere diplomatico, scelto d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario in raccordo con i competenti uffici del Ministero.	<i>Identico</i>
8. I titolari degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo, e possono essere da questi revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I capi delle segreterie di cui al comma 4, lettera f), sono nominati su	<i>Identico</i>

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.	
9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.	9. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.
Art. 2 (Ufficio di Gabinetto)	Art. 2 (Idem)
	[lett. b)]
Comma 1 omissis	Identico
2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.	2. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.
Commi 3 e 4 omissis	Identici
Art. 5 (Ufficio legislativo)	Art. 5 (Idem)
	[lett. c)]
Commi da 1 a 3 omissis	Identici
4. Il capo dell'ufficio legislativo si raccorda con il consigliere del Ministro per gli affari giuridici, ove nominato.	Abrogato
Art. 7 (Segreterie dei Sottosegretari di Stato)	Art. 7 (Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato)
	[lett. d)]
1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei	1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.	dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.
2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate , al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, oltre al capo della segreteria, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5.	2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è assegnato: a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato , oltre al capo della segreteria, un contingente di personale , al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5; b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretario di Stato.
Art. 8 (Personale degli uffici di diretta collaborazione)	Art. 8 (Idem)
	[lett. e)]
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2 - non può superare	1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non può superare

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
<p>complessivamente le centoventi unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di cinque unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, - nonché, nel limite massimo di cinque unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia vengono anche assegnati ai predetti uffici i due consiglieri di cui all'articolo 1, commi 6 e 7.</p>	<p>complessivamente le centotrenta unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel limite massimo di sei unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.</p>
<p>2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono altresì essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a quindici esperti e consulenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali, con contratti di diritto privato a tempo determinato o di collaborazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
<p>Possono, inoltre, essere nominati fino a dieci esperti e consulenti a titolo gratuito, al di fuori del contingente di cui al comma 1, primo periodo. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, fatta comunque salva la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.</p>	
<p>3. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a nove, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, 5-ter e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, costituite dal capo di Gabinetto, dal capo della segreteria del Ministro, dal capo della segreteria tecnica, dal capo dell'ufficio legislativo, dal capo dell'ufficio stampa e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché quella del segretario particolare del Ministro si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane, del</p>	<p><i>Identico</i></p>

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
bilancio e della sanità digitale, assegnando unità di personale in numero non superiore al quindici per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Per l'espletamento di tali servizi può operare, in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a otto unità. Al personale di cui al presente comma non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 5. Il citato Dipartimento fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.	
Art. 12 (Modalità di gestione)	Art. 12 (Idem)
	[lett. f)]
1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa, che può essere articolato in due o più centri di costo.	Identico
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi	2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 4, e al personale dell'OIV e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita,

<i>Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance</i> (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 195)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, dello schema di D.P.R. (Atto del Governo n. 305)
<p>dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.</p>	<p>ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.</p>

